

Consorzio Servizi V.C.O.

DELIBERAZIONE N. 177

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO:

Preso d'atto e approvazione del Testo Unico degli
accordi integrativi aziendali relativi all'organizzazio-
ne del lavoro del settore Trasporti Pubblici del
Consorzio.

L'anno millenovecento novantasei addì diciannove del mese
di Aprile alle ore 18.00, si è riunito il CONSIGLIO DI

AMMINISTRAZIONE del Consorzio, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal Regolamento Speciale e dalle vigenti disposizioni di legge

All'appello risultano:

DE BENEDETTI GIOVANNI	Presidente
DOSSENA EMILIO	Vice Presidente
LIBERA VITTORIO	Membro
CHIOVINI PIERLUIGI	Membro
MADASCHI DANIELA	Membro
FORNARA ANTONIO	Membro
BOLDINI GUIDO	Membro
	TOTALI

Presente	Absente
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
7	-

Assiste alla seduta il Sig. p.1.Silvio Carniel che svolge le
funzioni di Segretario.

Constatata la presenza del numero legale, il Presidente ~~Vice-Presidente~~, dichiara
aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.



Premesso che la Direzione Aziendale ha dato disdetta degli accordi integrativi aziendali relativi all'organizzazione del lavoro del personale addetto al settore Trasporti Pubblici del Consorzio;

Atteso che, avvalendosi della collaborazione della Società Pubblitecnica SpA di Brescia, attraverso una serie di riunioni e di incontri con le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori, la Direzione è addivenuta alla stesura di un Testo Unico che accorpa e riunisce tutti gli accordi aziendali preesistenti ottenendo in particolare i seguenti risultati:

- a) riunione in un unico documento di una pluralità di accordi, alcuni dei quali preesistenti all'ASPAN;
- b) coordinamento e maggiore organicità delle norme;
- c) eliminazione di alcune norme annose per il Consorzio quali:
 - il pareggio dei tempi di lavoro nel periodo di 11 settimane invece del periodo di 5 settimane previsto nei precedenti contratti aziendali;
 - la riduzione dei casi di concessione del permesso retribuito in caso di decesso di familiari ai soli parenti di 1° grado come previsto dal Contratto aziendale;
 - la sostituzione per intero dei turni esterni al deposito di appartenenza anche nel caso di superamento dell'orario giornaliero di lavoro;
 - il riconoscimento di tre ore complessive di lavoro all'anno nel caso di effettuazione di visite mediche al di fuori dell'orario di lavoro anche se le visite sono ripartite nel corso dell'anno;
- d) riconoscimento della richiesta ripetutamente avanzata dal personale relativa al rimborso delle spese sostenute per il rinnovo del certificato di abilitazione professionale;
- e) aumento dell'indennità di rilascio biglietti in vettura da parte dell'autista da £ 500 a £ 800 in conseguenza dell'aumento del sovrapprezzo pagato dagli utenti da £ 500 a £ 1.000 per ogni biglietto emesso;

Vista la bozza di Testo Unico sottoscritto dai Rappresentanti del personale che accoglie tutte le modificazioni ai precedenti accordi integrativi aziendali sopra specificati;

Dato atto che i maggiori oneri derivanti dal riconoscimento delle spese per il rinnovo del Certificato di Abilitazione Professionale sono compensati dai recuperi di produttività conseguenti alla revisione delle norme onerose per il Consorzio come sopra illustrato e che di conseguenza dal presente provvedimento non derivano maggiori costi per il servizio di trasporto pubblico;



TESTO UNICO

PARTE NORMATIVA

POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO

Le parti concordano sulla necessità di un potenziamento dei servizi pubblici di trasporto locale nell'area del Verbano-Cusio-Ossola, chiedendo alla Regione Piemonte, alla Provincia di Verbania ed agli Enti Locali interessati un programma di riordino e potenziamento dei servizi pubblici automobilistici

MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO

Il miglioramento della qualità del servizio costituisce un obiettivo primario da perseguire in modo coerente e continuativo da parte di tutti coloro che operano nel Consorzio nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità

Per raggiungere questo obiettivo in particolare si provvederà al rinnovo del parco rotabile, al miglioramento dei sistemi di informazione al pubblico, all'attuazione di una serie di iniziative dirette a migliorare i rapporti con l'utenza ed a effettuare corsi di aggiornamento professionale per il personale a contatto con il pubblico

Il Consorzio si impegna ad attuare gradualmente migliori condizioni di lavoro per il personale per mezzo di una migliore organizzazione dei servizi che tenga conto dell'esigenza dell'utenza e che tenda ad ottenere condizioni di parità normativa tra i lavoratori

IL PRESIDENTE
F. G. De Benedetti

Copia conforme all'originale
18 APR 1996
Il Segretario
[Firma]

IL SEGRETARIO
F. G. S. GARNIER



ORARIO DI LAVORO DEGLI AGENTI CON MANSIONI DI CONDUCENTI DI LINEA

ART.1) ORARIO E TURNI

Orario medio

L'orario medio giornaliero è fissato per tutto il personale conducente di linea in ore 6 e 20', compresi i tempi accessori mediamente calcolati in 10' giornaliere.

L'orario medio settimanale risulta pari a 38 ore lavorative.

I turni intesi come "urbani" devono soddisfare le norme attualmente in vigore: i turni del mattino termineranno di norma alle ore 14 e quelli del pomeriggio non inizieranno di norma prima delle 12.

Le eccezioni alla norma in vigore saranno concordate di volta in volta con le R.S.U. o le R.S.A.

Pareggio tempi eccedenti.

Il pareggio delle 38 ore settimanali deve avvenire nell'arco temporale previsto dalla contrattazione nazionale.

La successione dei turni è tale da assicurare il pareggio.

Qualora, tuttavia, a seguito di sostituzioni od altro, tale pareggio non dovesse avere luogo, si provvederà a conteggiare i minuti di lavoro eccedenti l'orario contrattuale fino ad ottenere 6 ore e 20'.

Qualora su una determinata linea, per esigenze oggettive dovesse risultare indispensabile un orario compreso fra le 38 e 40 ore settimanali, sarà ammesso il riconoscimento del lavoro straordinario, fatta salva la possibilità di conguaglio fra turni diversi entro il ciclo previsto dalla contrattazione nazionale.

Le ore eccedenti le 38 settimanali, che non possono essere conguagliate, vengono conteggiate con giornate di riposo compensativo o retribuite.

Rotazione tra turni

La rotazione normale dei turni prevede l'effettuazione alternata di un ciclo di settimane a 5+1 e di un ciclo di settimane a 6+1.

Per esigenze particolari della linea o del deposito possono essere previsti anche cicli di turni 5+1/5+1 fisso con riposo domenicale.



ART. 2) APPLICAZIONE DELL'ART. 12 C.C.N.L. 11.04.1995

L'orario medio settimanale per gli agenti che svolgono mansioni di conducente di linea verrà raggiunto nell'arco temporale previsto dalla contrattazione nazionale

Operato il conguaglio fra i turni diversi entro il ciclo sopradetto sarà ammesso il riconoscimento di giornate di riposo compensativo su richiesta scritta del lavoratore od il riconoscimento della retribuzione per lavoro straordinario

In questo caso, tenuto conto della diversa incidenza dello straordinario feriale e festivo, si concorda sul riconoscimento della maggiorazione del 12%.

ART. 3) TURNI DEL PERSONALE VIAGGIANTE E GRADUATO

a) Durata massima dei turni

L'orario massimo giornaliero è fissato come segue:

- personale viaggiante e graduato dei servizi urbani: orario massimo ore 7,15;
- personale viaggiante e graduato dei servizi extraurbani: ore 8

b) nastro lavorativo

La durata massima del nastro lavorativo è di 12 ore

La durata minima è di 3 ore e 45 minuti

In casi eccezionali, da valutare di volta in volta, il nastro può superare le 12 ore: in tal caso deve essere corrisposta l'indennità "supero-nastro"

c) Riposi giornalieri - intervallo minimo tra due turni

L'intervallo minimo, dedicato al riposo giornaliero, tra un turno ed il successivo dovrà essere non inferiore a 9 ore

d) Ripresa del turno

I turni di lavoro, salvo eccezioni da concordarsi di volta in volta tra R.S.U. o R.S.A. e Direzione, sono:

- continui: attuati cioè senza spezzoni;
- ad una ripresa: attuati cioè in due spezzoni;
- a due riprese: attuati cioè in tre spezzoni.

L'intervallo minimo tra due spezzoni di turni non può essere inferiore a 35 minuti

In casi eccezionali determinati da esigenze di servizio, che saranno comunicati tempestivamente alle R.S.U. o R.S.A., potranno disporsi più riprese

IL CONCORDANTE
J. G. De Benedetti

Copia conservata in originale
15 APR 1998

IL SEGRETARIO
F. P. S. CARNIEL

Il

Il Segretario

15

3



e) Impiego su altra linea

In caso di necessità il personale potrà essere impiegato su linee diverse da quelle in cui normalmente opera

In tale caso il servizio prestato è quello della linea sulla quale è chiamato a prestare servizio.

f) Turni di riserva

In aggiunta ai turni per la copertura del servizio, sono previsti turni denominati "turni di riserva" allo scopo di provvedere alla sostituzione degli agenti assenti per riposo.

Tale sostituzione è programmata ed avviene secondo le modalità prestabilite con ordine di servizio di comunicazione dei nuovi turni

g) Turni a disposizione

A) Le disposizioni, quando non scortano altri turni o non effettuano altre disposizioni, osservano l'orario previsto dall'ordine di servizio relativo ai turni di lavoro.

B) In presenza di più disposizioni, l'assegnazione delle stesse ai singoli turni ha luogo, di norma, affidando alla disposizione il turno di lavoro che meno si discorda dall'orario di termine lavoro della stessa.

Qualora si tratti di sostituire un turno a giornata verrà prioritariamente utilizzata la disposizione con l'orario che termina più tardi nel corso della giornata stessa.

C) Quando una disposizione è impegnata per l'effettuazione di corse speciali o per la parziale sostituzione di un turno, l'Ufficio Movimento può anticipare o ritardare l'orario di inizio o fine lavoro fino a 30 minuti. In casi eccezionali, qualora risulti indispensabile per lo svolgimento del servizio, l'Ufficio Movimento può fare richiesta di prestazioni straordinarie.

D) Per la sostituzione dei turni mancanti verranno prioritariamente utilizzati (fino ad esaurimento) le disposizioni appartenenti allo stesso settore del turno. Qualora tale procedura dovesse portare all'assegnazione di un turno che non assicuri il periodo di interruzione di 9 ore rispetto al turno che deve essere scortato dall'agente il giorno successivo, si procederà d'ufficio all'assegnazione in tale giorno successivo di altro turno.

E) Quando una disposizione effettua un turno di lavoro di altro deposito, lo scorta per intero, rispettando cioè l'orario di lavoro previsto per tale turno con eventuali ulteriori spettanze dovuti al cambio di deposito.

Resta inteso, inoltre che per sostituire tali turni si utilizzerà prioritariamente la disposizione del settore con nastro lavorativo e riprese più similari al turno da coprire.

Nel caso di presenza presso il deposito di Verbania di disposizioni appartenenti al deposito stesso e di disposizioni appartenenti ad altri depositi, per l'effettuazione dei servizi verranno utilizzate prioritariamente le disposizioni del deposito di Verbania; per la movimentazione del bus in deposito (per rifornimenti, pulizia, ecc.) verrà prioritariamente utilizzata la disposizione "F U".



Le disposizioni del mattino dei depositi di Omegna e Cannobio, in caso di assenza di un turno del deposito di appartenenza che inizia al mattino del giorno stesso, lo scortano per intero

I conducenti di linea che effettuano servizio a disposizione possono essere chiamati ad effettuare, a seconda delle necessità del servizio, operazioni di verifica dei titoli di viaggio oppure rilevazioni statistiche di utenza

Per quanto riguarda le commissioni all'esterno della sede del Consorzio potranno essere utilizzati i conducenti impegnati in turni di servizio nello spazio di tempo libero da impegni di guida

h) Variazione turni per assenza causa malattia

In caso di assenza causa malattia (ad eccezione del ricovero ospedaliero e relativa convalescenza) da parte dei conducenti coincidente con l'effettuazione dei turni a giornata o pomeridiani, si concorda che, in via sperimentale fino al termine dell'anno in corso, ai conducenti interessati venga assegnato nei mesi successivi il turno che non hanno effettuato in precedenza.

Tale variazione dei turni da scortare comporterà la modifica conseguente dell'assegnazione del turno agli agenti che avrebbero dovuto scortare, secondo la rotazione prevista, i turni in questione.

Tali agenti scorteranno i turni previsti per l'agente cui verrà modificato il turno e ad essi verrà assegnato un turno od una disposizione del mattino.

La modifica del tabellone mensile verrà comunicata dall'Ufficio Movimento alle R S U o R S A, prima dell'esposizione al personale dei turni stessi.

Si richiama quanto stabilito all'art. 3 punto g comma E del Testo Unico (parte normativa)

l) Commissione turni e tempi di percorrenza

La Commissione turni e tempi di percorrenza (che viene eletta dal personale di linea o legittimata dalla R S U) è composta da tre membri effettivi e tre supplenti che intervengono in caso di assenza degli effettivi

Alla Commissione turni e tempi di percorrenza sono affidati i seguenti compiti:

- verifica di conformità al presente Regolamento della base dei turni di servizio predisposti dall'Ufficio Movimento ed eventuali loro modifiche;
- verifica dei criteri di successione dei turni nel quadro di servizio;
- verifica dei tempi di percorrenza previsti dagli orari del servizio;
- firma della stesura definitiva dei turni prima della loro entrata in vigore facendo salva la facoltà prevista dal successivo punto;
- propone alla Direzione, entro quindici giorni dall'inizio di un nuovo programma, ulteriori proposte di modifica da apportare ai turni purché non comportino modifiche di orario verso il pubblico. Tali modifiche dovranno essere discusse e definite con la Direzione entro i dieci giorni successivi alla loro presentazione.

IL PRESIDENTE
F.to G. De Benedetti

IL SEGRETARIO
F.to P.L. S. CARNIEL
1.9 APR 1996

IL SEGRETARIO

F.to P.L. S. CARNIEL



ART. 4) ORGANICO E TURNI DEL PERSONALE DI OFFICINA

L'organico ed i turni dell'Officina devono essere sempre e comunque proporzionali agli interventi programmati (perco macchine consortile) ed a quelli straordinari (automezzi dei Comuni, ecc.) e discussi di volta in volta con le R S U o R S A.

ART. 5) FERIE

Le ferie annuali devono essere fruite secondo le normative e le leggi vigenti

Le parti si incontreranno annualmente per concordare la fruizione delle stesse

Le richieste da parte del personale di giornate di ferie relative all'anno precedente, verranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio, se presentate entro il mese di gennaio.

Il Consorzio si impegna ad estendere la programmazione delle ferie in diversi periodi dell'anno con modalità analoghe a quelle delle ferie estive.

Le ferie non richieste verranno assegnate d'ufficio proporzionalmente tra gli agenti sulla base delle ferie spettanti a ciascuno.

Gli agenti che hanno un residuo di ferie dell'anno inferiore a otto giorni possono chiedere, almeno 30 giorni prima, di essere esonerati dalla rotazione.

Le ferie non godute verranno fruite su richiesta del personale salvo esigenze di servizio non programmabili.

Per quanto riguarda la concessione di giornate di ferie sui turni attualmente denominati 12^a e 19^a extraurbano, nei giorni festivi si stabilisce che, in via sperimentale fino al termine dell'anno in corso e salvo casi eccezionali da verificare con esponenti delle R S A o R S U, tali richieste non saranno esaudite per più di una volta nel corso dell'anno.

ART. 6) SPOSTAMENTO DI PERSONALE TRA SETTORI

Gli spostamenti del personale in un settore o deposito diverso da quello di appartenenza avverranno in seguito a specifica richiesta.

Verrà data precedenza ai richiedenti in possesso di requisiti specifici comprovati con apposita documentazione rilasciata alla Direzione del Consorzio.

In assenza di personale in possesso dei requisiti di cui al comma precedente, verrà data precedenza alle richieste secondo l'anzianità di servizio nel settore.

A parità di anzianità di servizio nell'ambito del medesimo settore prevale l'anzianità anagrafica.

Qualora un agente avesse già usufruito di uno spostamento a sua richiesta, l'anzianità decorre dalla data dello spostamento.



Per i trasferimenti che si renderanno necessari d'ufficio, si individuerà il personale con il minor numero di anni di servizio nel settore di appartenenza

Coloro che verranno trasferiti d'ufficio manterranno l'anzianità di servizio maturata nel settore di appartenenza precedentemente allo spostamento forzato, ai fini di eventuali future richieste di trasferimento, con priorità rispetto agli altri agenti alla prima disponibilità di posti.

A tale scopo la Direzione rilascerà apposita documentazione che costituirà il requisito specifico di cui al primo comma

ART. 7) MOBILITA' INTERSETTORIALE IN PRESENZA DI PIANI DI RISANAMENTO OD AVVENUTA INIDONEITA'

Il Consorzio, dandone preventiva notizia alle R.S.U. o R.S.A., a fronte di esigenze verificabili di carattere oggettivo riguardanti il personale ovvero l'attività consortile, potrà disporre il distacco ad altro settore del Consorzio o in strutture alternative nel maggior rispetto possibile della professionalità acquisita

Il trattamento economico e normativo sarà quello di provenienza con esclusione delle indennità specifiche della mansione

Il trattamento verrà attuato in relazione alle effettive mansioni svolte.

ART. 8) VISITE DI MEDICINA PREVENTIVA

Per le visite mediche e le analisi contrattualmente obbligatorie, effettuate fuori orario di lavoro, verranno riconosciute complessivamente ore 3 annue di straordinario

ART. 9) TUTELA LEGALE

Il Consorzio si impegna a garantire l'assistenza legale ai dipendenti del Consorzio sia in sede civile che penale per cause connesse al servizio

ART. 10) PERMESSI PARENTALI

Per la malattia del figlio o della figlia entro i primi tre anni di vita spettano alla madre lavoratrice, dietro presentazione di certificato medico, un numero massimo di permessi retribuiti pari complessivamente nel triennio a 10 giornate intere, frazionabili a richiesta in mezza giornate

Il permesso predetto spetta in alternativa al padre, ove la madre rinunci allo stesso con apposita nota comunicata sia al proprio datore di lavoro sia a quello del padre.

Copia conforme all'originale

Il Dirigente
F.lli G. De Benedetti

Il Segretario
13 APR 2006

IL SEGRETARIO
Per p.i. S. CARNIEL



ART. 11) PERMESSO IN CASO DI DECESSO DI FAMILIARI

In caso di grave lutto familiare (decesso di figli, genitori, coniuge, fratelli) il Consorzio riconosce un permesso retribuito di tre giorni lavorativi

ART. 12) VOLONTARIATO

In relazione a quanto previsto dall'art. 17 della legge 11 08 1991 n. 266, le parti concordano che i lavoratori, che facciano parte delle organizzazioni di volontariato iscritte ai registri previsti dalla legge predetta, hanno diritto di usufruire, compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive, delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni in atto nel Consorzio

A livello consortile saranno definiti i criteri di accesso alla presente normativa

ART. 13) SERVIZI NOLEGGIO DA RIMESSA

Le parti stabiliscono di ridiscutere l'eventuale ripristino dei servizi di noleggio da rimessa, concordandone l'applicazione della parte normativa ed economica



TESTO UNICO ECONOMICO

ART. 1) COMPENSO ANNUO PER RECUPERO DI PRODUTTIVITA'

A tutti i dipendenti addetti al settore trasporti pubblici del Consorzio, verrà erogato un compenso annuo per "recupero produttività" da corrispondersi in 12 rate mensili secondo la seguente tabella per livello:

livello

1	294 236
2	268 730
3	243 870
4	228 730
5	217 770
6	205 630 <i>160</i>
7	179 524 <i>130</i>
8	165 291

Il compenso mensile per "recupero di produttività" non è compreso fra gli elementi utili ai fini del calcolo della "retribuzione normale"

ART. 2) INDENNITA' GIORNALIERA

Ai lavoratori in servizio viene corrisposta una indennità giornaliera per ogni giorno di effettiva presenza, che ricomprende, mantenendone le normative e gli importi:

a) Indennità aziendale di effettiva prestazione (produttività giorno)

Per ogni giornata di effettiva prestazione, intendendosi per tale la presenza in servizio dell'agente per almeno metà del turno contrattuale e programmato, verrà corrisposta a ciascun agente un'indennità giornaliera parametrata al livello di appartenenza:

livello	5gg	6gg
1	6 405	5 410
2	5 865	4 988

IL PRESIDENTE
F. G. De Benedetti

Copia conforme all'originale

19 APR 1996

Il Segretario

IL SEGRETARIO

F. G. S. GARNIER



3	5 440	4 533
4	5 096	4 247
5	4 639	3 866
6	4 100	3 700
7	3 617	3 305
8	3 188	3 014

b) Indennità aziendale disagio e rischio conducenti

Al personale che effettua turni di conducente di linea è riconosciuta una indennità di disagio e rischio legato alla presenza alla guida per i conducenti nella misura di L. 500 giornaliera

c) Indennità di vendita biglietti in vettura in turno

I conducenti di linea emettono i biglietti in vettura ai passeggeri che ne sono sprovvisti Essi, oltre all'indennità legata ad ogni titolo venduto con incasso del corrispettivo, percepiscono l'indennità di £. 1 000 per ogni giorno di effettiva prestazione.

d) Indennità nazionale di turno (attuali lire 1 000)

Per la presente Indennità si rinvia agli accordi nazionali.

ART. 3) TRATTAMENTO ECONOMICO PER SUPERO-NASTRO

In caso di superamento del nastro lavorativo viene attribuita all'agente l'indennità di "supero-nastro" pari a:

- £ 1 500 per la prima ora oltre le 12 ore;
- £ 1 900 per le successive sino al termine della prestazione giornaliera

ART. 4) INDENNITA' DISAGIO NEVE

Al personale, che per esigenze di servizio dovrà applicare le catene per la neve od effettuare altri interventi su strada con presenza della neve, verrà corrisposta, per ogni

giornata di effettivo servizio che abbia comportato tali interventi, una indennità di disagio determinata in £ 7 000 al giorno



ART. 5) INDENNITA' RIFORMIMENTO E PULIZIA

Al personale conducente di linea del deposito di Cannobio per le giornate di effettuazione di uno dei turni che comportano il rifornimento e la pulizia dell'autobus viene riconosciuta una indennità, per ogni giornata di effettuazione del suddetto turno, di £ 500 giornaliere

ART. 6) INDENNITA' DUPLICE MANSIONE

Al personale in servizio in officina e deposito chiamato ad effettuare corse in linea e per il personale conducente di linea che effettua sostituzioni di turni fuori sede con sostituzione dell'intero turno è riconosciuta un'indennità di duplice mansione e disagio nella misura di £5 000

ART. 7) RINNOVO BOLLO, PATENTE DI GUIDA, CAP ED EVENTUALI FUTURI ADEGUAMENTI INERENTI LA PATENTE DI GUIDA

Il Consorzio provvederà al rimborso, al personale interessato, delle spese relative al rinnovo della patente di guida, del c.a.p. e del bollo, dei quali sia richiesto il possesso per la guida degli autoveicoli del Consorzio

ART. 8) INDENNITA' VENDITA BIGLIETTI IN VETTURA

Il personale verrà dotato di un unico blocco di biglietti dal quale potranno essere staccati biglietti delle diverse tariffe

L'indennità emissione biglietti in vettura sulle linee in cui è prevista la vendita biglietti a terra è di £ 800, riconosciuta all'interno della retribuzione

Tale indennità non verrà modificata in seguito ad eventuali aumenti tariffari o del valore dell'importo del sovrapprezzo per l'acquisto di biglietti a bordo del bus

Al personale che effettua la vendita dei biglietti sulle linee per le quali non è prevista la maggiorazione del biglietto ed al personale incaricato della vendita dei biglietti senza maggiorazione, è riconosciuta, per la vendita dei biglietti, una indennità aggiuntiva, pari all'aggio corrisposto alle rivendite, calcolata sull'importo dei biglietti venduti.

ART. 9) INDENNITA' DI CAMBIAMENTO RESIDENZA DI LAVORO

Agli agenti, che, per motivi di servizio, vengano trasferiti di residenza di lavoro, ad altro deposito, qualora ciò comporti un effettivo allontanamento dalla località di residenza n.

IL PRESIDENTE

f.to G. De Benedetti

Il 1.3 APR 1998

- 11 - Il Segretario

IL SEGRETARIO

f.to p.l. S. CARNIEL



domicilio, viene riconosciuta un'indennità pari ad una mensilità di retribuzione normale al lordo

ART. 10) INDENNITA' DI DIARIA - CONCORSO PASTO

Al personale, che, fra le ore 11 30 e le ore 14 30 per il primo pasto e fra le ore 19 00 e le ore 22,00 per il secondo pasto, non possa rimanere libero in residenza per un periodo di almeno 45 minuti, spetta l'indennità di concorso pasto in misura pari ad un terzo dell'indennità giornaliera di trasferta come definita dal contratto ANAC.

Si prende atto che, con accordo sindacale 16.7.1987 concluso tra ANAC e le OO SS, l'importo di un terzo dell'indennità giornaliera di trasferta è stato determinato dall'1.7.1988 in L. 18 000

ART. 11) INDENNITA' DI TRASFERITA

L'indennità di trasferta verrà calcolata in applicazione della normativa sull'indennità di trasferta di cui agli artt. 20 e 21 del C C N L. Autoferrotranvieri ed Internavigatori.

Al fini dell'applicazione della normativa di cui agli artt. 20 e 21 sopra citati si conviene che per residenza si intende la località in cui il conducente di linea ha la sede di lavoro, individuata dal deposito dei mezzi consortili o dal capolinea qualora gli stessi non dovessero coincidere

Poiché il Consorzio, dovendosi applicare la citata norma, chiede il frazionamento dei turni continuati onde limitare l'applicazione della suddetta indennità ai soli casi in cui l'assenza della residenza è resa indispensabile dalle esigenze del servizio, si conviene, in base al principio generale della conservazione dei trattamenti di maggior favore, di escludere tali turni dall'applicazione della diaria ridotta, risultando preferibile per gli agenti l'effettuazione di turni continuati

ART. 12) ESCLUSIONE DELLE INDENNITA' DAGLI ISTITUTI INDIRETTI

Tutte le indennità indicate nei precedenti paragrafi non sono utili ai fini del calcolo della "retribuzione normale" e non hanno riflessi su alcun altro istituto retributivo indiretto: ferie, festività, 13.ma e 14.ma mensilità, con esclusione del T F R.

Le indennità non verranno erogate nei casi sotto elencati per la mancata presenza dell'intera giornata:

- nei giorni di assenza per ferie, licenza matrimoniale, aspettativa;
- assenza per malattia, infortunio;



Sentito il parere favorevole del Direttore ff.

Con voto unanime espresso nei modi e termini di legge

d e l i b e r a

- 1) di approvare con effetto dalla data del 1 maggio 1996 il Testo Unico degli accordi integrativi aziendali relativi all'organizzazione del lavoro del personale addetto al settore Trasporti Pubblici del Consorzio, che si allega alla presente deliberazione e ne costituisce parte integrante;
- 2) di autorizzare il Direttore ff. alla definitiva sottoscrizione dello stesso;
- 3) di dare atto che dal presente provvedimento non derivano maggiori costi per il servizio di trasporto pubblico del Consorzio.



Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to G. De Benedetti

IL SEGRETARIO
F.to S. Carniel

Copia conforme all'originale

IL SEGRETARIO

